

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale

n. DET-AMB-2025-5611 del 01/10/2025

Oggetto

D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i, art. 208 - D.M. n.127/2024.  
Ditta: FRANTECO ITALIA Srl, con Sede legale in Comune di RIMINI. AGGIORNAMENTO e MODIFICA dell'Autorizzazione Unica n. DET-AMB-2024-303 del 19.01.2024, relativa alla gestione dell'impianto mobile prodotto da ARJES GmbH, modello IMPAKTOR 250 (numero di serie 582) per il recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi.

Proposta

n. PDET-AMB-2025-5828 del 01/10/2025

Struttura adottante

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

Dirigente adottante

STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno uno OTTOBRE 2025 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.



## Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

**OGGETTO:** D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i, art. 208 - D.M. n.127/2024. Ditta: FRANTECO ITALIA Srl, con Sede legale in Comune di RIMINI. AGGIORNAMENTO e MODIFICA dell'Autorizzazione Unica n. DET-AMB-2024-303 del 19.01.2024, relativa alla gestione dell'impianto mobile prodotto da ARJES GmbH, modello IMPAKTOR 250 (numero di serie 582) per il recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi.

### IL DIRIGENTE

#### VISTI:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 e smi recante “Norme in materia ambientale” e s.m.i. - in particolare la Parte IV in materia di Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati;
- il Decreto Ministeriale del 28.06.2024, n.127 che regolamenta la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, per la produzione di aggregato recuperato ai sensi dell'art.184-ter, comma 2, del D.Lgs. n.152/2006;
- la Legge 07 aprile 2014, n.56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale del 30 luglio 2015, n.13, recante la riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge n.56/2014, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente, con la quale a far data dal 01.01.2016 la Regione Emilia-Romagna, mediante ARPAE, esercita le funzioni amministrative in materia di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.208 del D.Lgs.152/2006;

#### VISTI in particolare:

- l'art.208 del D.Lgs. n.152/2006, il quale stabilisce che gli impianti di smaltimento o di recupero rifiuti sono autorizzati dalla Regione competente per territorio e che tale

- autorizzazione deve individuare, tra l'altro, le prescrizioni relative alla garanzia finanziaria;
- l'art.208, comma 15, del D.Lgs. n.152/2006, che attribuisce alla Regione, ove l'interessato ha la sede legale, la competenza in merito all'autorizzazione degli impianti mobili di smaltimento o di recupero rifiuti;
  - l'art.184-ter del D.Lgs. n.152/2006, il quale stabilisce che:
    - un rifiuto cessa di essere tale quando, a seguito di operazioni di recupero, soddisfa i criteri adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti ministeriali (comma 2);
    - in mancanza dei suddetti criteri specifici, le autorizzazioni finalizzate alla cessazione della qualifica di rifiuto sono rilasciate nel rispetto di specifiche condizioni di cui alla Direttiva 2008/98/CE nonché di criteri dettagliati, individuati al comma 3 dell'articolo in esame;
  - il comma 3-septies dell'art.184-ter del D.Lgs. n.152/2006, il quale stabilisce che le autorità competenti al momento del rilascio, comunicano al MASE - Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, i nuovi provvedimenti autorizzatori emessi, riesaminati e rinnovati ai sensi dell'art.184-ter;

#### **RICHIAMATI:**

- il Reg. CE n.1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18.12.2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e la relativa “Guida ai rifiuti e alle sostanze recuperate” ECHA-2010-GF-01-IT, riferibile all'articolo 2, paragrafo 7, lettera d) dello stesso Regolamento;
- il Reg. CE n.1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16.12.2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (CLP);
- la Deliberazione di Giunta Regionale dell'Emilia Romagna. n.1991 del 13/10/2003, recante direttive per la determinazione e la presentazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero rifiuti;
- la Circolare Ministeriale n.1121 del 21.01.2019 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi” ed il Decreto del Ministero dell'Interno del 26.07.2022 in materia di prevenzione incendi;

**RICHIAMATE** inoltre:

- la D.D.G. n.130 del 17.12.2021, avente ad oggetto la revisione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE, approvata con D.G.R. n.2291 del 27.12.2021;
- la D.D.G. n.68 del 28.05.2025, avente ad oggetto sia la revisione dell'Assetto organizzativo analitico di ARPAE Emilia-Romagna sia l'approvazione del Manuale organizzativo della stessa Agenzia;
- la D.D.G. di ARPAE n.106 del 27.11.2018, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini al Dott. Stefano Renato de Donato, rinnovato con D.D.G. n.124 del 19.12.2023;
- la D.D.G. di ARPAE n.26 del 13.03.2024, in merito all'istituzione degli incarichi di funzione in Arpaem Emilia-Romagna;
- la Determinazione del Responsabile della Struttura Area Autorizzazioni e Concessioni Est n.364 del 17.05.2024, con la quale è stato conferito l'incarico di funzione denominato “Autorizzazioni Complesse ed Energia - RN” all’Ing. Fabio Rizzato;

**PREMESSO** che la ditta FRANTECO ITALIA Srl, con Sede legale in Comune di Rimini, via Montescudo, 393, risulta titolare di Autorizzazione rilasciata ex art.208, comma 15, del D.Lgs. n.152/2006, da ARPAE SAC di Rimini con Determina Dirigenziale n.DET-AMB-2024-303 del 19.01.2024, avente scadenza al 18.01.2034, per la gestione dell'IMPIANTO MOBILE prodotto da ARJES GmbH, modello IMPAKTOR 250 (numero di serie 582), finalizzato al recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi, con cessazione della qualifica di rifiuto ex art. 184-ter, comma 2, del D.Lgs. n.152/2006;

**TENUTO CONTO** che la ditta in esame ha prestato la garanzia finanziaria di cui alla Del. G.R. Emilia-Romagna n.1991/2003 (polizza COFACE n. 2415641 del 02.07.2024), in adempimento a quanto stabilito dal sopracitato Provvedimento;

**CONSIDERATO** che:

- in data 26.09.2024 è entrato in vigore il D.M. n.127 del 28.06.2024, che regolamenta la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, per la produzione di *aggregato recuperato* ai sensi dell'art.184-ter, comma 2, del D.Lgs. n.152/2006, individuando tra gli altri, i criteri (All.

- 1), gli scopi specifici di utilizzabilità (All. 2) e il modulo della dichiarazione di conformità attestante il rispetto dei criteri suddetti (All. 3);
- ai sensi dell'art.8 del suddetto D.M., ai fini dell'adeguamento ai criteri di cui al regolamento stesso, i produttori dell'*aggregato recuperato*, dovevano presentare all'autorità competente, entro il 25.03.2025, istanza di aggiornamento dell'autorizzazione;
  - nelle more del rilascio del Provvedimento di aggiornamento da parte dell'autorità competente, gli aggregati recuperati prodotti, potevano continuare ad essere gestiti nel rispetto dell'autorizzazione efficace al momento della richiesta di aggiornamento;

**VISTA** l'istanza presentata ai sensi dell'art.208 del D.Lgs. n. 152/2006, dalla ditta FRANTECO ITALIA Srl, in data 24.03.2025 (PG/2025/55639) e completata in data 08.05.2025 (PG/2025/85580), finalizzata alla modifica del Provvedimento n. DET-AMB-2024-303 mediante adeguamento alle disposizioni di cui al D.M. 127/2024 e all'avvio al recupero di nuovi codici EER;

**VISTO** che la modifica richiesta è rappresentata e descritta nella documentazione depositata agli atti del Servizio scrivente, costituita dai seguenti elaborati tecnici, di seguito elencati:

	ELABORATI	data
1	Relazione tecnica	08/05/2025
2	Allegato 2 - Schede riassuntive rifiuti gestiti	08/05/2025
3	Planimetria “Configurazione tipo dell’impianto mobile”	marzo 2025
5	elaborato riportante <i>Condizioni e Criteri</i>	08/05/2025

**RICHIAMATO** il comma 19 dell'art.208 del D.Lgs. n.152/2006, che dispone in merito all'applicazione delle procedure di cui all'articolo stesso anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata;

**CONSIDERATO** che:

- l'istanza presentata dalla ditta non comporta variazioni impiantistiche dell'attrezzatura mobile e non prevede modifiche delle quantità di rifiuti, o modifica dell'attività autorizzata di recupero;

- dall'esame della documentazione presentata, si qualifica la variazione come modifica non sostanziale dell'Autorizzazione già rilasciata per l'impianto in oggetto, ai fini sia dell'esenzione della indizione della Conferenza di Servizi ex. art.208, comma 3 del D.Lgs.152/2006, sia del pagamento ridotto delle spese istruttorie secondo tariffario delle spese di ARPAE, nonché l'invarianza dell'importo della garanzia finanziaria prestata;
- con nota PG/2025/0089231 del 14.05.2025, il responsabile del Procedimento ha comunicato l'avvio dello stesso ai sensi dell'art.7 della L. n.241/90;

**ACQUISITI** agli atti:

- la nota PG/2025/92715 del 20/05/2025 con cui, su richiesta del SAC, il Servizio Territoriale ha prodotto la Relazione tecnica relativa all'istanza per la parte afferente alla competenza di ARPAE (gestione rifiuti), esprimendosi favorevolmente, con prescrizioni riportate nella parte dispositiva;
- la nota prot. U.0008293 del 16.05.2025 (ns. PG/2025/91181 di pari data), con la quale il Comando Provinciale di Rimini dei VV.FF. riferisce che, qualora l'attività non sia soggetta al controllo dei Vigili del Fuoco ai sensi del DPR 151/2011, il Titolare dell'attività è tenuto ad applicare quanto previsto nel Decreto Ministeriale 26 Luglio 2022 ed al rispetto del D.Lgs. n.81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e gli adempimenti di cui ai DD.MM. 01,02 e 03 settembre 2021;
- l'iscrizione nell'elenco (White List) della Prefettura di Rimini, istituito ai sensi della L. n.190/2012 e del DPCM 18/04/2013, rilasciata in data 27.03.2025 alla società FRANTECO ITALIA Srl ed avente scadenza il 26.03.2026.

**RICHIAMATO** l'art.9 del D.M. n.127/2024, che ha abrogato, a partire dall'entrata in vigore dello stesso, il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 152 del 27.09.2022, il quale disciplinava la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale ai sensi dell'art. 184-ter comma 2, del D.Lgs. n.152/2006;

**CONSIDERATO** che:

- la ditta è autorizzata con Provvedimento n. DET-AMB-2024-303 alla gestione dell'impianto mobile per l'esercizio di attività di recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi, con cessazione della qualifica di rifiuto ex art. 184-ter, comma 2, del D.Lgs. n.152/2006, nel pieno rispetto di quanto stabilito dal D.M. n. 152/2022;

- tutti i nuovi codici di rifiuti che la ditta richiede di avviare al recupero sono ricompresi nell'elenco dei rifiuti ammissibili, Tabella 1, All.1 del D.M. n. 127/2024;

**RITENUTO** che, per quanto sopra esposto, si rende necessario modificare la stessa autorizzazione mediante:

- l'introduzione di nuovi codici di rifiuti, elencati alla parte dispositivo del presente Provvedimento;
- l'aggiornamento alle disposizioni introdotte dal D.M. n.127/2024 finalizzato alla produzione di "*aggregato recuperato*" che cessa la qualifica di rifiuto ai sensi del comma 2 dell'art. 184-ter del D.Lgs. n.152/2006;

**DATO ATTO** che l'istanza presentata non è da assoggettare alla parte II di cui al D.Lgs. n.152/2006, in materia di V.I.A., poiché l'impianto in esame non è riferibile ad un sito specifico e determinato e, pertanto, lo stesso impianto dovrà eventualmente essere assoggettato a Screening/VIA all'atto della comunicazione per lo svolgimento delle singole campagne;

**DATO ATTO** che l'importo della garanzia finanziaria già prestata (polizza COFACE n. 2415641 del 02.07.2024) rimane adeguato anche a seguito delle modifiche richieste;

**PRESO ATTO** che la ditta in esame è in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001:2015 (certificato n.3416) con scadenza al 09.04.2027, rilasciata da QUASER Certificazioni S.r.l., acquisita in ottemperanza a quanto stabilito al punto 4 dispositivo del Provvedimento n. DET-AMB-2024-303;

**PRESO ATTO** che la ditta richiedente l'autorizzazione ha liquidato i costi istruttori per un importo di € 39,00;

**RITENUTO**, sulla base dell'esito positivo dell'istruttoria svolta e delle note pervenute da parte dei VV.F. e del Servizio Territoriale di ARPAE, di poter disporre l'aggiornamento e la modifica dell'Autorizzazione in oggetto, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni di cui al dispositivo del presente Provvedimento;

**RICHIAMATI** gli artt. 23, 26 e 27 del D.Lgs. n.33 del 14.03.2013 riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

**DATO ATTO** che, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 GDPR e del D.Lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

**ATTESTATA** la regolarità amministrativa della presente determinazione;

**SU PROPOSTA** del Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90, Ing. Fabio Rizzato, Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse ed Energia all'interno del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini;

#### **DISPONE**

1. di AGGIORNARE e MODIFICARE, con i limiti e le prescrizioni di cui ai punti successivi, l'Autorizzazione Unica rilasciata ai sensi dell'art.208, comma 15, del D.Lgs. n.152/2006, alla ditta FRANTECO ITALIA Srl, Sede legale in Comune di Rimini, via Montescudo, 393, con Provvedimento n.DET-AMB-2024-303 del 19.01.2024, per la gestione dell'impianto mobile finalizzato prodotto da ARJES GmbH, modello IMPAKTOR 250 (numero di serie 582), finalizzato al recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi, con cessazione della qualifica di rifiuto ex art. 184-ter, comma 2, del D.Lgs. n.152/2006;
2. che la ditta presenti, entro 90 giorni dal ricevimento della presente e a pena di revoca dell'autorizzazione in caso di inadempienza, l'appendice alla garanzia finanziaria (polizza n. 2415641 del 02.07.2024 rilasciata da COFACE S.A.) già prestata ai sensi della Del. G.R. n.1991/2003, riportante l'emissione del presente Provvedimento;
3. che la modifica richiesta e approvata, è rappresentata e descritta nella documentazione depositata agli atti del Servizio scrivente, costituita dai seguenti elaborati tecnici, di seguito elencati, i quali aggiornano e sostituiscono gli elaborati corrispondenti, di cui al punto 5 dispositivo del Provv. n. DET-AMB-2024-303:

	ELABORATI	data
1	Scheda tecnica EoW “ <i>aggregato riciclato</i> ”	24.03.2025
2	Allegato 2 – Schede riassuntive rifiuti gestiti	24.03.2025
3	Relazione tecnica - Marzo 2025	24.03.2025

4. di sostituire in toto il punto 9 dispositivo del Provvedimento n. DET-AMB-2024-303 come sotto riportato:
9. di stabilire che i rifiuti ammessi all’operazione di recupero R5 (di cui all’allegato C alla parte IV del D.lgs. n. 152/2006) siano unicamente quelli sotto elencati:

Codice rifiuto EER	Descrizione
<b>010408</b>	scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407
<b>010409</b>	scarti di sabbia e argilla
<b>010410</b>	polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 010407
<b>010413</b>	rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407
<b>101311</b>	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310
<b>170101</b>	cemento
<b>170102</b>	mattoni
<b>170103</b>	mattonelle e ceramiche
<b>170107</b>	miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelle di cui alla voce 170106
<b>170302</b>	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301
<b>170504</b>	terra e rocce da scavo, diverse da quelle di cui alla voce 170503, escluse quelle provenienti da siti contaminati oggetto di bonifica
<b>170508</b>	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507
<b>170904</b>	rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903
<b>200301</b>	Rifiuti urbani non differenziati, limitatamente alla frazione inerte alla frazione inerte dei rifiuti abbandonati provenienti da costruzione e demolizione

5. di sostituire in toto il punto 11 a. dispositivo del Provv. n. DET-AMB-2024-303 come sotto riportato:
  - a. la cessazione della qualifica di rifiuto, ai sensi dell'art. 184 ter comma 2 del D.Lgs. n.152/2006, dovrà avvenire nel pieno rispetto di quanto stabilito dal D.M. n.127 del 28.06.2024, tenendo conto, nello specifico, dei seguenti punti:
    - il materiale prodotto dall'operazione di recupero R5, esclusivamente dei rifiuti di cui al precedente punto 4, cessa la qualifica di rifiuto e diviene *Aggregato recuperato* se sono soddisfatte le disposizioni di cui al D.M. n. 127/2024;
    - non sono ammessi alla produzione di *Aggregato recuperato* i rifiuti interrati ed i rifiuti identificati dal codice EER 170504 provenienti da siti contaminati sottoposti a procedimento di bonifica, come stabilito dall'All. 1 lett. a) del D.M. n. 127/2024;
    - sono ammessi alla produzione di *Aggregato recuperato* i rifiuti identificati dal codice EER 200301, esclusivamente se risultano essere già presenti nell'area della campagna di attività di impianti mobili autorizzata e non da conferimenti provenienti da altri siti;
    - il rispetto dei criteri di cui all'art.3 del D.M. n.127/2024 deve essere attestato dalla ditta in oggetto, tramite dichiarazione di conformità, secondo il modello riportato nell'Allegato 3 e in osservanza di quanto indicato all'art.5 dello stesso D.M.;
    - deve essere applicato un sistema di gestione della qualità idoneo a dimostrare il rispetto dei criteri del decreto stesso, ai sensi dell'art.6 del D.M. n. 127/2024;
    - con riferimento alla produzione di *Aggregato recuperato*, deve essere garantito che siano sempre ben distinguibili e identificabili i lotti, sia quelli in attesa di analisi sia quelli per cui è già stata effettuata la dichiarazione di conformità;
    - ciascun lotto di *Aggregato recuperato* deve essere costituito da un quantitativo non superiore ai 3.000 metri cubi;
6. di stabilire che nel punto 11 dispositivo DET-AMB-2024-303 sono aggiunte le seguenti prescrizioni:
  - i. durante lo svolgimento delle campagne di attività, la ditta dovrà utilizzare un idoneo anemometro per la rilevazione dell'intensità del vento. In concomitanza di giornate e/o periodi in cui il vento si manifesta con velocità maggiori di 3.3 m/s, dovrà essere previsto sempre l'abbattimento delle polveri. Nel caso in cui la velocità del vento superi i 5 m/s, non potranno essere effettuate attività di recupero;

1. qualora, al termine dell'attività di recupero, i materiali ottenuti non presentassero le caratteristiche relative alla cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2, del D.Lgs. 152/2006, questi dovranno essere conferiti come rifiuti ad impianti autorizzati;
7. di fare salvi tutti gli altri punti dispositivo di cui al Provv. n. DET-AMB-2024-303;

**Altre disposizioni generali :**

8. che la ditta dovrà mantenere ed aggiornare la certificazione del Sistema di Gestione Ambientale in conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2015, rilasciata da organismo certificatore accreditato;
9. che la ditta dovrà comunicare tempestivamente ad ARPAE ogni variazione (rinnovo, decadenza, modifica, ecc.) riguardante le certificazioni UNI EN ISO in possesso della ditta stessa;
10. di rammentare alla ditta che:
  - a) per lo svolgimento delle singole campagne mobili, la ditta, nella comunicazione di cui all'art.208 - comma 15 - del D.Lgs. 152/2006, dovrà tenere conto di quanto previsto in tema di verifica antincendio;
  - b) relativamente agli adempimenti disposti dal regolamento (CE) n.1907/2006 - REACH, che le singole sostanze contenute negli aggregati recuperati, nel caso in cui non risultassero esenti ai sensi del suddetto Regolamento REACH o non fossero già state registrate da altri soggetti, dovranno essere registrate secondo quanto previsto dallo stesso Regolamento;
  - c) di raccogliere e tenere a disposizione per eventuali controlli, la documentazione relativa, agli adempimenti in merito al Regolamento (Ce) n. 1907/2006 - REACH, e n. 1272/2008 (CLP) al fine di dimostrare di operare nel rispetto di tale regolamento;
11. di comunicare il presente Provvedimento al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'art. 184-ter, comma 3-septies del D.Lgs. n. 152/2006;
12. di individuare nel Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse ed Energia, Ing. Fabio Rizzato, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento al presente Provvedimento;
13. di dare atto che il Servizio Territoriale di ARPAE Rimini esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente Provvedimento;
14. di dare atto che, avverso il presente Provvedimento, è ammesso ricorso, entro 60 giorni

- dalla data di ricevimento dello stesso, avanti il Tribunale Amministrativo Regionale nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
15. di provvedere, per il presente Provvedimento autorizzativo, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
  16. di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente Provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dalla Legge n. 190 del 6.11.2012 e dal vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

**Il Responsabile  
del Servizio Autorizzazioni  
e Concessioni di Rimini - Area Est  
*Dott. Stefano Renato de Donato***

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**